



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VASTO

Via Penna Luce, 27 – Loc. Punta Penna – 66054 – VASTO (CH) - Telefono 0873/310340 - Fax 0873/310322
E – mail: ucvasto@mit.gov.it / U.R.L.: www.guardiacostiera.gov.it/vasto

PER CONSULTARE LA PRESENTE ORDINANZA E GLI AVVISI IN VIGORE NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI VASTO, E' POSSIBILE COLLEGARSI AL SITO ISTITUZIONALE <https://www.guardiacostiera.gov.it/vasto/> , OPPURE SCANSIONARE CON IL PROPRIO SMARTPHONE IL QR-CODE DI FIANCO RIPORTATO.



Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vasto,

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vasto:

- VISTE:** la nota acquisita a prot. n.4860 in data 07.06.2020 e la nota acquisita a prot. n.10985 in data 14.12.2020 con le quali la società concessionaria ha proposto la modifica dell'art.9 del Regolamento di Sicurezza del Porto Turistico "Le Marinelle";
- VISTO:** l'Atto formale di concessione n.02/2010 del registro concessioni, con il quale il Comune di San Salvo concede alla Società "Le Marinelle s.r.l." con sede in San Salvo Piazza Papa Giovanni XXIII n.7 – P.I.02014240697, per un periodo di anni cinquanta, una zona demaniale marittima e specchio acqueo della superficie per mq.33.120 complessivi, di cui mq.15.780 per specchio acqueo, mq.17.210 per aree demaniali marittime a terra e mq.130 per pontile galleggiante, allo scopo di realizzare e gestire un porto turistico denominato "Le Marinelle";
- VISTO:** il Regolamento del Porto turistico "Le Marinelle" approvato con l'Ordinanza 02/2017 emessa in data 24 febbraio 2017;
- VISTO:** il vigente piano di raccolta dei rifiuti nell'ambito del porto turistico "Le Marinelle";
- VISTA:** la Legge 27 dicembre 1977 n.1085 di ratifica ed esecuzione della "Convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare" denominata "COLREG 72";
- VISTA:** la Legge n.979/1982 "Legge sulla difesa del mare";
- VISTO:** l'art.105 del Decreto Legislativo n.112/98;
- VISTO:** il Decreto Legislativo n. 229 in data 03 novembre 2017 - Revisione ed integrazione del Decreto Legislativo n.171 in data 18 luglio 2005, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della Legge 7 ottobre 2015, n. 167.
- VISTO:** il Decreto Legislativo n.152/2006 "Testo unico in materia ambientale";
- VISTO:** il vigente Codice della Strada ed il relativo regolamento;
- VISTO:** necessario disciplinare le attività che si svolgono nell'ambito del suddetto porto turistico sotto l'aspetto della sicurezza della navigazione e portuale
- RITENUTO:** nonché quello relativo alla tutela dell'ambiente marino allo scopo di scongiurare atti o fatti che possano pregiudicare l'ecosistema marino;

gli articoli 16, 17, 30,31, 62, 68 e 79 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima);

VISTI:

gli atti di ufficio,

ORDINA

Art. 1

L'articolo 9 del Regolamento del Porto turistico "Le Marinelle" di San Salvo (CH) approvato con l'Ordinanza n. 02/2017 in data 24 febbraio 2017 di questa Autorità Marittima è sostituito dal seguente:

Art.9

(Imbarcazioni di transito)

Le imbarcazioni, a vela o a motore, di utenti "in transito" o che approdano "per rifugio", cioè di coloro che, non disponendo di posto fisso in proprietà o comunque assegnato, intendono utilizzare in forma provvisoria ormeggi eventualmente liberi e disponibili, devono sostare nell'avamposto in attesa dell'assegnazione di un posto di ormeggio.

La durata della permanenza deve essere indicata nella richiesta di ormeggio da formularsi al momento dell'arrivo. La durata massima è di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all'unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. Al di fuori di tali casi, è facoltà della società consentire la proroga dell'ormeggio oltre il suddetto termine.

L'ormeggio è gratuito per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi all'utilizzazione gratuita degli accosti in transito o per rifugio sono conoscibili sul sito della società al seguente indirizzo: www.lemarinelle.com.

La società assicura la disponibilità di ormeggio per le unità da diporto, in transito o per rifugio e per ogni annualità, in numero non inferiore all'8% dei posti complessivi siti nell'area in concessione.

Oltre ai suddetti posti, per ciascun anno solare è riservato al transito destinato alle unità da diporto, a vela o a motore, condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo un numero di accosti pari a 3 (tre).

I posti di ormeggio così riservati sono riconoscibili mediante delimitazione con strisce gialle dipinte nonché mediante il simbolo identificativo della destinazione dell'area. I posti riservati a persone con disabilità risultano di comodo accesso e sono collocate a minore distanza possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia elettrica. Il posto di ormeggio prevede una banchina d'accesso con altezza massima di cinquanta centimetri rispetto al livello dell'acqua.

La persona con disabilità che conduce l'unità da diporto o la persona che conduce una unità da diporto con disabile a bordo, a pena di decadenza dal diritto di ormeggio nell'attracco riservato, deve comunicare al concessionario che gestisce l'ormeggio, via radio o via telefono, la data e l'orario del proprio arrivo, con almeno 24 ore di anticipo.

Il posto di attracco riservato alle persone con disabilità, quando non impegnato a tale fine, può essere occupato da altra unità, con l'esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unità condotta da persona con disabilità o con persona con disabilità a bordo, che abbia fatto richiesta del suo utilizzo con almeno 24 ore di anticipo, dovrà essere immediatamente liberato.

Lo stazionamento nei punti di attracco riservati, è consentito, qualora non già occupato da altra unità con persona con disabilità, per un giorno e una notte. Nel caso in cui le condizioni meteorologiche non consentono di riprendere la navigazione, l'autorità marittima può autorizzare il prolungamento dello stazionamento.

La Società Le Marinelle mantiene presso i propri uffici un apposito registro numerato e siglato in ogni singola pagina da parte dell'Autorità Marittima, sul quale sono annotate le richieste e le prenotazioni degli accosti. Nel registro dovrà risultare il tipo di imbarcazione, il proprietario, la data e l'ora di arrivo e di partenza ed il posto assegnato.

Art. 2

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/vasto, nonché la diffusione tramite gli organi d'informazione.

E' fatto obbligo al concessionario di adottare ogni idonea iniziativa atta a pubblicare il contenuto del Regolamento.

Art. 3

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere responsabili per danni che potrebbero derivare a persone e/o cose, saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salve, in tal senso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, ai sensi dell'art.1231 del Codice della Navigazione, dall'art.650 del Codice Penale, dagli artt.1164 e 1174 del Codice della Navigazione nonché dal titolo V del Decreto Legislativo n.171/2005 Codice della Nautica da Diporto e successive modifiche ed integrazioni ovvero dalle normative vigenti nelle rispettive materie.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesca PERFIDO

* (documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.lgs. 82/2005 art. 21